



## **TRIBUNALE DI FERRARA**

*Ufficio del Giudice delegato alle procedure concorsuali*

Ai signori curatori fallimentari e  
ai signori commissari giudiziali delle  
procedure di concordato preventivo

### **Il Giudice delegato alle procedure concorsuali,**

ritenuto, in considerazione dei dubbi interpretativi sorti in relazione all'art. 6, co. 1, 2, 3 e 4, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, conv. in legge 1° agosto 2012, n. 122 (applicabile anche al Comune di Ferrara in forza dell'art. 67 *septies*, co. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), che appaia opportuno fornire ai curatori e ai commissari giudiziali alcune indicazioni sull'applicazione delle nuove disposizioni normative ai fallimenti e ai concordati preventivi, rileva quanto segue.

L'art. 6, co. 1, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, così come risultante a seguito della modifica operata dalla legge di conversione e per effetto dell'art. 67 *septies*, co. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che fino al 31 dicembre 2012 "sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma" (fra i quali rientra il Tribunale di Ferrara), "ad eccezione

delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile”.

Il secondo comma dell'art. 6 prevede inoltre che fino al 31 dicembre 2012 sono “sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2”, fra i quali rientra Ferrara.

L'art. 6, co. 3, stabilisce poi che “sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”.

Il quarto comma dell'art. 6 dispone infine che “per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”.

L'art. 6, co. 1, del d.l. n. 74 del 2012, così come risultante dopo la modifica della legge di conversione e per effetto dell'art. 67 *septies*, co. 1, della legge n. 134 del 2012, trova applicazione, in primo luogo, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso il Tribunale di Ferrara, i quali pertanto sono sospesi fino al 31 dicembre 2012, tranne che il giudice (ossia il Tribunale in composizione collegiale) dichiara l'urgenza del procedimento, qualora la sua ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.

Quanto ai fallimenti già dichiarati ed ancora aperti alla data del 20 maggio 2012, il primo comma dell'art. 6 non può trovare applicazione alla procedura concorsuale in quanto tale: il fallimento, infatti, non può essere considerato un “processo civile”, trattandosi di un procedimento composito, nel corso del quale il curatore e gli altri organi della procedura, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono chiamati a svolgere varie ed articolate attività, le quali comprendono, fra l'altro, la custodia, la

gestione e l'amministrazione dei beni del fallito, che, all'evidenza, non possono subire sospensioni di sorta.

Analoghe considerazioni valgono per i concordati preventivi già omologati e in fase di esecuzione.

La norma in esame deve ritenersi invece applicabile a tutti i *sub*-procedimenti di natura giurisdizionale contenziosa rientranti nell'ambito delle procedure fallimentari e pendenti alla data del 20 maggio 2012, quali i procedimenti aventi ad oggetto l'esame dello stato passivo riguardante domande tempestive e tardive (artt. 95, 96 e 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), i procedimenti di reclamo al Giudice delegato e al Collegio (artt. 26 e 36 del r.d. n. 267 del 1942), i procedimenti relativi alle impugnazioni avverso il decreto di esecutività dello stato passivo (artt. 98 e s. del r.d. n. 267 del 1942) e i procedimenti per l'ammissione tardiva di crediti, disciplinati dall'art. 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo vigente prima della riforma della legge fallimentare. L'art. 6, co. 1, è applicabile altresì al giudizio di omologazione del concordato preventivo (art. 180 del r.d. n. 267 del 1942).

Tali procedimenti sono dunque sospesi fino al 31 dicembre 2012.

Quanto in particolare ai procedimenti aventi ad oggetto l'esame dello stato passivo pendenti alla data del 20 maggio 2012 e per i quali siano già scaduti i termini per la proposizione delle domande, i curatori signaleranno per iscritto al Giudice delegato i procedimenti per i quali riteranno che la loro sospensione possa determinare gravi pregiudizi ai creditori, indicando le ragioni che rendono necessaria la loro trattazione e chiedendo al Giudice delegato di dichiarare l'urgenza del procedimento. Il provvedimento che accoglie la richiesta del curatore andrà poi comunicato,

a cura di quest'ultimo, al fallito e ai creditori in tempo utile per consentire loro l'eventuale partecipazione all'udienza fissata.

Qualora ne venga dichiarata l'urgenza e siano pertanto trattati, tutti i procedimenti in esame, così come quelli iniziati dopo il 20 maggio 2012, sono soggetti alla previsione dell'art. 6, co. 3, del menzionato d.l., il quale dispone che sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le "udienze processuali civili" in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei Comuni interessati dal sisma. In tal caso però "è fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio". Qualora ciò avvenga, il procedimento non sarà rinviato e verrà trattato. Ai procedimenti in questione sarà applicato, in quanto compatibile, il "protocollo" sottoscritto in data 12 settembre 2012 dal Presidente del Tribunale di Ferrara e dai Presidenti dell'Ordine degli Avvocati, della Camera civile e della Camera penale di Ferrara.

Agli atti dei procedimenti "che chiunque debba svolgere" nel Tribunale di Ferrara (e quindi anche agli atti che chiunque debba compiere nell'ambito delle procedure concorsuali) si applica l'art. 6, co. 2, del d.l. n. 74 del 2012, così come modificato dalla legge di conversione, in forza del quale i termini per lo svolgimento dei predetti atti sono sospesi fino al 31 dicembre 2012.

Tale disposizione normativa interessa, fra l'altro, i termini per il deposito nella cancelleria fallimentare del Tribunale di Ferrara delle offerte di acquisto e delle domande di partecipazione agli incanti relative alle vendite immobiliari disposte dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 107, co. 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e che sono comunque sospese ai sensi del

menzionato primo comma dell'art. 6 (v. al riguardo Cass., sez. I, 28 giugno 2006, n. 14979, la quale ha affermato che "tra gli affari civili urgenti, previsti dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario" - trasposto parzialmente nell'art. 6, co. 1, del d.l. n. 74 del 2012 - "ed esclusi, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all'art. 1 della medesima legge, non sono comprese le vendite fallimentari", che quindi sono sospese).

Ai fallimenti e ai concordati preventivi si applica anche la specifica previsione dell'art. 6, co. 4, secondo il quale sono sospesi "i termini relativi alle procedure concorsuali" per il periodo dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e "per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma" (fra i quali è ora ricompresa Ferrara).

Ciò significa che per i curatori fallimentari che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti o esercitavano la propria attività professionale nei Comuni interessati dal sisma sono sospesi fino al 31 dicembre 2012 i termini per la presentazione della relazione e dei rapporti riepilogativi previsti dall'art. 33 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché il termine per la predisposizione del programma di liquidazione (art. 104 *ter*, co. 1, del r.d. n. 267 del 1942).

La sospensione riguarda anche il termine entro il quale il comitato dei creditori deve esprimere il proprio parere o deve approvare o autorizzare un atto del curatore (v. al riguardo l'art. 41, co. 3, del r.d. n. 267 del 1942), sempre che esso sia composto da soggetti rispetto ai quali opera la previsione dell'art. 6, comma 4.

Per i commissari giudiziari che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti o esercitavano la propria attività professionale nei Comuni interessati dal sisma sono sospesi fino al 31 dicembre 2012 i termini per il deposito della relazione *ex art.* 172 e del parere *ex art.* 180 del r.d. n. 267 del 1942.

Sono altresì sospesi, per il predetto periodo e nei confronti dei soggetti indicati dal quarto comma dell'art. 6, i termini per la proposizione delle domande di ammissione al passivo, sia tempestive che tardive (art. 93, co. 1, e 101 del r.d. n. 267 del 1942), e i termini per la proposizione delle osservazioni (nei fallimenti soggetti alla disciplina antecedente alla riforma) e dei reclami avverso i piani di riparto (art. 110, co. 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

Quanto ai rendiconti regolati dall'art. 116 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, occorre distinguere i procedimenti pendenti alla data del 20 maggio 2012, da quelli la cui udienza è fissata dal Giudice delegato, a seguito di istanza del curatore, dopo tale data. I primi sono sospesi ai sensi del primo comma dell'art. 6, mentre gli altri (e i procedimenti per i quali è dichiarata l'urgenza) saranno soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 3.

Si può ritenere che, così come il rinvio d'ufficio, anche il termine per il compimento di un atto sia rinunciabile da parte degli interessati (curatore, commissario giudiziale, comitato dei creditori e creditori), trattandosi di diritti disponibili.

E' evidente comunque che gli organi delle procedure concorsuali dovranno continuare a compiere tutti quegli atti di natura amministrativa e gestionale, per i quali non sono previsti termini e che non rientrano nell'ambito delle richiamate previsioni normative.

Ferrara, 20 settembre 2012.

Il Giudice delegato  
(*dr Stefano Giusberti*)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Giusberti', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name and is partially enclosed by a curved line that starts under the first name and loops back towards the second name.